

Articolo 23-bis – Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Estremi	Iniziativa	Data	Oggetto
23.0.11	Governo	13.11 nott.	Introduce l'articolo 23-bis recante disposizioni in tema di Servizi pubblici locali di rilevanza economica .
0.23.011.64	Fugatti (lega Nord)		In particolare, l'articolo disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale. Con <i>il sub. em. Fugatti 0.23.011.64</i> è stata introdotta la precisazione che la disciplina dell'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali sia regolata in applicazione della normativa comunitaria. Il comma 2 prevede il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, in via ordinaria, a imprenditori o società individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. Il comma 3, come riformulato dal <i>sub. em. Fugatti 0.23.011.64</i>, dispone che, in deroga alle modalità di affidamento ordinario, previste dal comma 2, per situazioni che non permettano un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento diretto può avvenire a favore di: a) società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione <i>in house</i>. b) società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in borsa, partecipate dall'ente locale, a condizione che il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica. <i>In relazione alla formulazione del comma 3, lett. b), come integrato dal subemendamento Fugatti 0.23.011.64, si osserva che la previsione ivi contenuta andrebbe approfondita sotto il profilo della compatibilità comunitaria.</i> <i>In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (vedi da ultimo la sentenza 6 aprile 2006 nella causa C-410/04) l'affidamento in house, per il quale è ammessa la deroga alla regola della procedura di evidenza pubblica, è figura distinta dall'affidamento a società a capitale misto per il quale sembra, in linea di principio, da escludere l'ammissibilità della predetta deroga (in questo senso vedi Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 3 marzo 2008, n. 1; in precedenza Consiglio di Stato, sez. 2, parere n. 456/2007 del 18 aprile 2007 secondo cui non è sembrato invece escludere la possibilità di affidamenti diretti a società miste). La problematicità della disposizione in esame è accresciuta dal disposto del comma 5-ter che consente alle società miste quotate in borsa titolari di affidamenti diretti di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi.</i>

Estremi	Iniziativa	Data	Oggetto
			Il comma 3-bis (introdotto dal <i>sub. em. Fugatti 0.23.011.64</i>) prevede che, nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante debba dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola, e trasmettere una relazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e all'autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro 60 giorni dalla ricezione della relazione. Il nuovo comma 3-bis (introdotto dal <i>sub. em. Fugatti 0.23.011.64</i>) prevede inoltre che, ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione possa essere affidata a soggetti privati. In base al comma 4, è consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con la Conferenza unificata, possono definire i bacini di gara per i diversi servizi (comma 5) (modificato dal <i>sub. em. Fugatti 0.23.011.64</i>). Il comma 5-bis (introdotto dal <i>sub. em. Fugatti 0.23.011.64</i>) stabilisce la cessazione, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, delle concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione soltanto le concessioni affidate ai sensi del comma 3. Il comma 5-ter (introdotto dal <i>sub. em. Fugatti 0.23.011.64</i>) stabilisce che i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive previste dal comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società di cui al comma 3, lett. b), quotate in borsa. In ogni caso entro il 31 dicembre 2010 per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. Il comma 6 (come modificato dal <i>sub. em. Fugatti 0.23.011.64</i>) prevede che Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni ed entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, nonché le competenti commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: a) <i>soppressa dal sub. em. Fugatti 0.23.011.64;</i>

Estremi	Iniziativa	Data	Oggetto
			b) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società <i>in house</i> e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale (così sostituita dal <i>sub. em. Fugatti 0.23.011.64</i>); <i>Si osserva come, in seguito all'approvazione del subemendamento Fugatti 0.23.011.64 venga esteso anche alle società miste l'obbligo di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale.</i> c) prevedere che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alle gestione dei servizi pubblici locali in forma associata (così modificata dal <i>sub. em. Fugatti 0.23.011.64</i>); d) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità; e) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua; f) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo (così modificata dal <i>sub. em. Fugatti 0.23.011.64</i>); g) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere; h) limitare i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale; i) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti; l) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio; m) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi; n) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo (così sostituita dal <i>sub. em. Fugatti 0.23.011.64</i>). Il comma 7 dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute nell'articolo 113 del decreto

Estremi	Iniziativa	Data	Oggetto
			legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante la disciplina in materia di gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nelle parti incompatibili con la normativa introdotta. Il comma 8 (introdotto dal <i>sub. em. Fugatti 0.23.011.64</i>) fa salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.